

VERBALE n° 4 - Collegio Docenti del 16/05/2019

Convocazione per indirizzi

VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA e all'ESAME di STATO

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (Alternanza scuola-lavoro) - Classi del triennio

(Normativa: DPR 122/09, OM 92/07, Legge 107/15, D.Lgs. 62/2017, O.M. 205/2019)

Scrutinio finale (regole comuni a tutti gli indirizzi presenti in Istituto)

La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno ed interventi di recupero precedentemente effettuati.

*Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, **procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero organizzati nel periodo estivo (nelle discipline in cui sarà possibile organizzate tali corsi)**. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero e a suggerire a tali allievi le forme di studio autonomo più idonee per un'efficace preparazione agli scrutini di Settembre. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. **La valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (nuova denominazione delle attività di alternanza scuola-lavoro), concorre ad integrare il voto delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce all'assegnazione del voto di comportamento oltre che a costituire il riferimento per l'elaborazione del relativo "certificato di competenze" al termine del percorso triennale.***

Elementi che definiscono la valutazione complessiva degli allievi allo scrutinio finale

Le valutazioni proposte dai docenti ai rispettivi Consigli di Classe dovranno tenere conto degli elementi sottoelencati in modo da consentire una valutazione complessiva che riconosca, per ciascun allievo, potenzialità, abilità e competenze ed eventuali carenze:

- Frequenza delle lezioni per almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale complessivo per indirizzo (salvo le deroghe previste sulle assenze da apposita normativa);
- Raggiungimento delle competenze minime di base, disciplinari e trasversali accertate da un congruo numero di prove effettuate durante l'a.s. con particolare riferimento per il II periodo;
- Livello di impegno dimostrato nello studio e nelle varie attività proposte alla classe nell'intera durata del percorso formativo;
- Regolarità nella frequenza, puntualità nelle consegne e valutazione del comportamento anche in relazione all'irrogazione di eventuali provvedimenti disciplinari;
- Eventuali carenze o significative inclinazioni e capacità;

- Frequenza, impegno ed eventuale miglioramento dimostrato nei previsti corsi di recupero e iniziative di sostegno e/o approfondimento proposte agli allievi nell'arco dell'anno scolastico;
 - Interesse e livello di professionalità acquisiti in eventuali attività di stage e tirocini formativi estivi;
 - Grado di interesse e di maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase degli studi;
 - Curriculum globale dell'allievo e grado di evoluzione del rendimento scolastico dimostrato dall'allievo nei vari anni del percorso scolastico;
 - Valutazione globale sul raggiungimento degli obiettivi minimi conformi al PDP per allievi DSA/BES e valutazioni specifiche e individualizzate nel caso di alunni H con percorsi ad obiettivi minimi e/o differenziati coerenti con il PEI;
 - Valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Nuova denominazione dell'alternanza scuola-lavoro) per le classi del TRIENNIO;
 - Valutazione in relazione alle competenze evidenziate nelle relative U.d.A. coerentemente con il profilo individuale previsto nel relativo P.F.I. (studenti delle classi PRIME dell'Indirizzo professionale);
 - Ogni altro elemento che il C.d.C. ritiene significativo ai fini della valutazione dell'allievo.
- **La proposta di voto pari a “sei”** indica il raggiungimento di un livello di conoscenze non approfondite e sostanzialmente assestate sui livelli di base della disciplina;
 - **E' considerata “lieve” un'insufficienza** quando corrispondente ad una conoscenza dei contenuti frammentaria e superficiale relativa a carenze che possano essere potenzialmente recuperate in modo autonomo dall'alunno e che non riguardino i contenuti fondamentali della disciplina. A tale giudizio corrisponde la valutazione di 5/10.
 - Il giudizio di **NON PROMOZIONE di un alunno alla classe superiore a cura del Consiglio di classe si basa sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase degli studi.** Tale situazione si evidenzia, in considerazione dei criteri di cui sopra, in quei casi in cui il consiglio di classe ritiene che non sia possibile il recupero delle carenze emerse durante il periodo estivo (per il numero e la gravità delle lacune evidenziate) ancora presenti e quindi si sostanzia per l'allievo l'impossibilità per l'allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate.
 - La **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** viene decisa dal consiglio di classe quando vi sia la motivata convinzione che l'alunno possa colmare le lacune in alcune materie insufficienti durante il periodo estivo attraverso lo studio autonomo e la frequenza di eventuali corsi di recupero e possa seguire proficuamente il programma di studi dell'anno successivo. **Il numero massimo di discipline oggetto della sospensione del giudizio (e conseguenti prove di verifiche di Settembre) viene stabilito in numero massimo pari a tre.**

Il Dirigente sottolinea ai docenti, in questa fase finale dell'anno, la necessità di un'attenta compilazione dei registri elettronici e di tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti di fine anno scolastico (come precisati dall'apposita circolare interna). In particolare, si raccomanda ai docenti di accertare la corrispondenza tra la programmazione svolta, i criteri e i metodi didattici, il numero delle verifiche e relative valutazioni, presentandosi allo scrutinio con un congruo numero di prove (orali, scritte e pratiche ove previsto), distribuite nel corso dell'anno scolastico e coerenti con la scala di corrispondenza tra voto assegnato e giudizio come da vigente regolamento di Istituto. I coordinatori sono tenuti a curare, in questo periodo i rapporti con le famiglie, per presentare loro un quadro chiaro e preciso della situazione dei singoli studenti, in vista dello scrutinio finale. In particolare essi dovranno controllare le assenze degli studenti per verificare se siano presenti situazioni in cui possa essere superato il limite massimo di ore di assenze previsto dalla normativa vigente, salvo le deroghe previste.

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

(Regolamento approvato nella seduta del Collegio Docenti del 25/02/2019)

Il credito da attribuire in relazione al profitto tiene quindi conto delle valutazioni emerse nello scrutinio finale e di altri elementi connessi con il comportamento, l'interesse, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Tale punteggio di credito è determinato dalla media numerica (M) dei voti acquisita nelle singole discipline nello scrutinio finale delle classi del triennio, comprensiva della valutazione delle competenze, abilità e conoscenze acquisite in ambito extra-scolastico (e quindi anche in ambiti non formali ed informali) debitamente documentate. Il riconoscimento di eventuali attività extra-scolastiche non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Il valore di tali attività va piuttosto commisurato all'arricchimento personale e professionale dello studente conseguente al loro svolgimento, con annotazione sul certificato allegato al diploma ed inserimento delle stesse nel proprio CV.

Il credito scolastico (art. 15, Dlgs 62/17; O.M. 205/2019)

- 1) Dagli attuali 25 punti si passa a 40 punti complessivi in un triennio (12 +13 +15);
- 2) Il credito già maturato per il III e IV anno sarà convertito in base alle nuove tabelle del MIUR.
- 3) **Non si parla più di credito formativo ma SOLO di credito scolastico;**
- 4) Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente delle classi terze, quarte e quinte, in base alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale in relazione ad apposite tabelle ministeriali (Allegato A). Per il credito scolastico sono a disposizione **40 punti complessivi** nell'arco di un triennio.

La media dei voti (M) definisce la banda entro la quale individuare il credito scolastico. Il VALORE MASSIMO relativo alla BANDA DI OSCILLAZIONE è attribuito in relazione ai seguenti criteri:

- A) la media dei voti (M) supera di un valore **pari o maggiore a 0.5** il voto intero minimo dell'intervallo cui appartiene la stessa media numerica;
- B) lo studente si è particolarmente impegnato, è stato assiduo nella frequenza scolastica e ha partecipato attivamente al dialogo educativo o ha svolto alcune attività di tutoraggio;
- C) lo studente ha partecipato ad attività integrative e di arricchimento dell'offerta formativa gestite dalla scuola ed inserite nel PTOF (*Open-Day, contributi emersi in qualche disciplina in relazione allo svolgimento dell'area di progetto, frequenza di corsi di approfondimento Linguistico e di corsi di Informatica, scambi con l'estero e soggiorni linguistici, partecipazione ad attività concorsuali ed a vari tipi di Olimpiadi, cicli di conferenze, organizzazione e partecipazione ad attività artistiche, letterarie, teatrali e musicali organizzate dall'Istituto (anche in termini di gruppi di lavoro e/o di approfondimento), attività sportive organizzate dalla scuola per non meno di 20 ore/anno, partecipazione ad attività promosse dall'Istituto nell'ambito dei programmi PON-FSE con frequenza pari ad almeno il 70% del monte ore totali);*
- D) rappresentante degli studenti di classe o d'Istituto, qualora il Consiglio di Classe ritenesse ciò opportuno in relazione all'impegno dimostrato in tale ambito.
- E) Attività extra-scolastiche svolte in modo consistente e non episodico quali: Tirocini e stage estivi (anche svolti all'estero); Attività sportiva svolta a livello agonistico (partecipazione a campionati federali); attività di volontariato, CRI, Scoutismo, Protezione Civile, Guardie Ecologiche, AVIS/AIDO, varie attività artistico/musicali (*conservatorio, compagnie teatrali, arti figurative e fotografiche, compagnie di ballo*) e/o inerenti la crescita civile e culturale della persona gestiti da Enti Esterni all'Istituzione Scolastica ed opportunamente documentate da appositi attestati.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Tali attività (indicate brevemente con PCTO), sono formalizzate per norma di Legge (L.107/15) in un percorso ordinamentale che coinvolge l'intero consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87,88 e 89/2010. L'utilizzo della metodologia dell'alternanza scuola- lavoro prevista per tali percorsi, trasforma il modello di apprendimento legato alle sole singole discipline in un modello diverso, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in vari contesti e situazioni, consentendone il riconoscimento formale in termini di competenze al termine del percorso di studi (V anno) e di valutazione degli apprendimenti e del comportamento negli scrutini finali del II biennio e del V anno.

La Valutazione degli apprendimenti relativi ai percorsi PCTO **dovrà interessare tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe o quelle materie che hanno contribuito concretamente alla realizzazione delle attività attraverso la realizzazione di moduli specifici previsti nella programmazione didattica o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche.** Il livello di apprendimento conseguito in tali attività, è parte integrante della valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli studenti. Tale valutazione (fermo restando l'obbligatorietà dello svolgimento al termine del triennio del percorso PCTO per almeno il 75% del monte ore previsto), va realizzata da tutti i docenti dei rispettivi consigli di classe nelle modalità ivi illustrate. **In sostanza, alla Commissione per gli Esami di Stato, va consegnata una documentazione dove si evidenziano** (Nota MIUR n° 7194 del 24.04.2018):

- **L'effettivo svolgimento dei percorsi PCTO per un totale di almeno il 75% del monte ore previsto (salvo casi e deroghe particolari) con l'indicazione qualitativa dei vari percorsi e considerato il monte ore come aggiornato dalla relativa Legge 108/2018 ;**
- **Certificazione delle competenze emerse in tali percorsi (attraverso apposito modulo)**

Alcune manifestazioni della ripartizione del voto per i percorsi PCTO possono essere così riassunte:

- Percorsi come "Voti in più" che si aggiungono alle valutazioni nelle singole discipline e che integrano il profitto dell'allievo attraverso apposite verifiche emerse dalla somministrazione in classe di moduli specifici previsti nella programmazione didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche che evidenzino alcune conoscenze e competenze maturate nei percorsi PCTO del triennio;
- Percorsi come "ulteriori elementi di giudizio" (in sede di scrutinio) che costituiscono evidenze di diversa origine di cui tener conto nel giudizio complessivo sui livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e sul giudizio di comportamento, anche attraverso il giudizio espresso su tali attività dal tutor esterno (mediante la compilazione di apposita scheda);
- Percorsi come insieme di evidenze delle "competenze distintive" che confluiscono nel *portfolio individuale dello* studente e ne arricchiscono il CV (certificato di competenze agli studenti del V anno).

La VALUTAZIONE DEI PERCORSI PCTO al "M. Curie"

1) VALUTAZIONE SUL VOTO DI COMPORTAMENTO e sulle SINGOLE DISCIPLINE:

Tale valutazione, a conclusione dell'a.s. in sede di scrutinio finale, contribuisce a determinare il voto di comportamento tenendo conto di alcuni indicatori contenuti nella scheda di valutazione (*puntualità, rispetto delle regole, operosità e senso di responsabilità, capacità di lavorare in gruppo ecc.*). Per la valutazione degli apprendimenti ad integrazione del voto di profitto nelle varie discipline, i singoli docenti dei vari consigli di classe provvederanno a somministrare in itinere agli allievi delle proprie classi verifiche atte a valutare le competenze acquisite durante i percorsi PCTO (*competenze di base, competenze di tipo tecnico/professionale, relazionali, organizzative, linguistiche, trasversali ecc.*) individuando le correlazioni tra i saperi ed il curriculum delle discipline e le esperienze acquisite nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Alla valutazione degli apprendimenti potrà inoltre concorrere anche quanto indicato nell'apposita scheda di valutazione dal tutor esterno, nell'individuazione di specifici compiti e competenze acquisite dall'allievo nel percorso formativo.

2) VALUTAZIONE DEI PERCORSI PCTO svolti presso la struttura ospitante a cura del Tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti per tale situazione (apposita scheda di valutazione).

3) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (*) emerse in tali percorsi attraverso la compilazione di apposito modulo (solo per le classi quinte al termine del percorso triennale previsto per tali attività)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO DEGLI ALLIEVI

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. **La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.** Essa concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO ESPRESSO IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE (Regolamento "M. Curie" e documento PTOF attualmente in vigore)

<i>Voto</i>	<i>GIUDIZIO</i>	<i>Conoscenza</i>	<i>Capacità/abilità</i>	<i>Competenze</i>
1, 2	Assolutamente insufficiente	Nessuna o limitatissima	Non riesce ad applicare le minime conoscenze, anche se guidato, né a produrre elaborati molto semplici, né a risolvere problemi.	Non è in grado di comunicare efficacemente in modo scritto o orale, comprendere testi, utilizzare formule o procedure.
3	Nettamente insufficiente	Molto limitata	Non riesce a comprendere i contenuti, a produrre elaborati scritti o orali, a risolvere problemi.	Commette gravi errori che compromettono la comunicazione scritta e orale, la comprensione dei testi, l'utilizzazione di tecniche e procedure, l'analisi di fenomeni e dati.
4	Gravemente insufficiente	Frammentari a con gravi lacune	Trova notevoli difficoltà nel comprendere i contenuti, produrre elaborati scritti o orali, risolvere problemi.	Commette errori che compromettono la comunicazione scritta e orale, la comprensione dei testi, l'utilizzazione di tecniche e procedure, l'analisi di fenomeni e dati.
5	Insufficiente	Frammentari a e superficiale	Commette errori e complessivamente non è in grado di comprendere i contenuti, produrre elaborati scritti o orali, risolvere semplici problemi.	In misura limitata utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, comprende i testi, utilizza tecniche e procedure.
6	Sufficiente	Nozionistica e non approfondita	Commettendo pochi errori è in grado di comprendere e rielaborare i contenuti, produrre elaborati scritti o orali, risolvere problemi, interpretare e classificare fenomeni e dati.	In maniera accettabile utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure, analizza fenomeni e dati.
7	Discreto	Completa ma non sempre approfondita	Senza commettere errori è in grado di comprendere e rielaborare i contenuti, produrre elaborati scritti o orali, risolvere problemi, interpretare e classificare fenomeni e dati.	In maniera corretta, utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure, analizza fenomeni e dati.
8	Buono	Completa, puntuale e approfondita	È in grado, pur con qualche imprecisione di padroneggiare i contenuti, produrre testi scritti o orali anche complessi, risolvere problemi, comprendere dimostrazioni anche complesse, interpretare e classificare fenomeni e dati.	In maniera approfondita utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure complesse, analizza fenomeni e dati.
9	Ottimo	Completa, dettagliata, coordinata	È in grado, senza imprecisioni, di padroneggiare i contenuti, produrre complessi testi scritti e orali, risolvere complessi problemi e dimostrazioni, interpretare e classificare complessi fenomeni e dati complessi.	In maniera autonoma e dettagliata utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure complesse, analizza fenomeni e dati, stabilisce connessioni tra i saperi.
10	Eccellente	Completa, ampliata, personalizzata	Sa comprendere e rielaborare in modo personale testi linguistici, cogliendone le relazioni logiche. Sa produrre testi corretti e coerenti, risolvere problemi e dimostrazioni anche nuovi, sa comprendere fenomeni e dati anche nuovi e complessi.	In maniera creativa e originale, autonoma e molto approfondita, applicando le conoscenze acquisite anche in ambiti nuovi, utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi in modo valido e rigoroso, interpreta i testi, utilizza tecniche e procedure, analizza fenomeni e dati.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (D.M. 5/2009, Art. 1)

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento (D.M. 5/09, Art. 2):

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola di II grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta automaticamente la non ammissione dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità (ai sensi del DPR 122/09, art. 7).

DPR 122/09, Art. 7 - Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al DPR 249/98 e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al c. 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
 - a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del DPR 249/98 e successive modificazioni;
 - b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2,5 dell'art. 3 del DPR 249/98 e successive modificazioni.

INDICATORI: La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori:

- a) Impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico organizzate dalla scuola;
- b) Perseveranza e costanza nell'applicazione;
- c) Rispetto dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola;
- d) Puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici;
- e) Corretto uso e rispetto dei materiali, delle strutture scolastiche e delle disposizioni riguardo i comportamenti da osservare per la sicurezza;
- e) Numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate;
- f) Auspicati e progressivi miglioramenti dell'allievo nel comportamento e nel profitto scolastico;
- g) Correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività di alternanza scuola/lavoro (PCTO), stage e tirocini formativi estivi;
- h) Correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che in ogni caso la presenza di note disciplinari costituisce un'aggravante ai fini dell'attribuzione del voto.

DESCRITTORI del VOTO di COMPORTAMENTO (per ogni altro approfondimento consultare il Regolamento di Istituto > Sanzioni disciplinari)

Voto attribuito	Motivazione
10	Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, <i>partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico.</i>
9	Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e con i compagni, <i>partecipa positivamente al dialogo educativo.</i>
8	Lo studente è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, frequenta le lezioni con sostanziale regolarità, è abbastanza puntuale nelle consegne, è corretto con i docenti e i con compagni, è interessato al dialogo educativo.
7	Lo studente non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo poco corretto il materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo non regolare, con frequenti ritardi. Non è puntuale nelle consegne, non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni ed assume atteggiamenti che talvolta disturbano lo svolgimento delle lezioni con conseguenti ammonizioni verbali o note disciplinari scritte a cura dei docenti.
6	Lo studente non è impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo non corretto il materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi, rispetta le consegne solo saltuariamente e assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni in cui non si escludono eventuali atti di bullismo/cyberbullismo. Disturba lo svolgimento delle lezioni, manifesta indifferenza verso l'invito del docente ad assumere un comportamento adeguato. Ha subito numerose annotazioni disciplinari scritte a cura dei docenti e/o sanzioni di allontanamento dalle lezioni.
5	Lo studente non è affatto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza il materiale della scuola in modo scorretto, frequenta le lezioni in modo irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il comportamento è scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni, con l'eventuale aggravio di atti gravi di bullismo e/o cyberbullismo. Sono state inflitte all'allievo ammonizioni verbali e scritte con allontanamento dalla scuola cui inoltre si possano attribuire la responsabilità prevista dal DPR 122/09, art. 7, c. 2 (fatti di "particolare gravità" e/o reati penali)

ESAMI DI STATO: NORME COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO: Requisiti d'accesso (candidati interni)

- 1) Frequenza per almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale previsto per indirizzo, fatte salve le deroghe previste per casi documentati e motivati (DPR 122/09, art. 14, comma 7);**
- 2) Non essere destinatari della sanzione disciplinare di NON ammissione (voto di comportamento inferiore al sei);**
- 3) Votazione NON inferiore al 6 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a 6. Il Consiglio di classe potrà deliberare l'ammissione anche con una insufficienza in una sola disciplina (o gruppo di discipline valutate con un unico voto), attraverso un provvedimento motivato. Quest'anno non costituiranno requisito pregiudiziale per l'accesso all'Esame di Stato né la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI, né lo svolgimento delle ore di PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro), come previsto dalla Legge 108 del 21/09/2018.**

Per quanto riguarda il "giudizio di ammissione all'Esame di Stato" si puntualizzeranno e motiveranno a cura dei rispettivi Consigli di Classe sul relativo verbale e sul registro elettronico in sede di scrutinio finale, **le eventuali deliberazioni di NON ammissione**. Per quanto riguarda il caso di allievi ammessi all'Esame di Stato il Consiglio di Classe adotterà le modalità di ammissione precisate nel verbale dello scrutinio finale, ove si evidenziano i casi di "merito pieno" ed i casi di ammissione pur in presenza di insufficienza in una disciplina (O.M. 205/2019, art. 1, comma 2). **Il Collegio approva all'unanimità.**

IL COLLOQUIO D'ESAME (D.M. 37 del 18/01/2019. Nota MIUR n° 788 del 06/05/2019)

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato per l'avvio del colloquio, secondo specifiche modalità, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione". Sono previsti per il colloquio al massimo 20 punti.

Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:

- 1) l'avvio dai materiali di cui all'art. 19, co. 1, secondo periodo, dell'O.M. n. 205 del 2019 e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;
- 2) l'esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell'esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
- 3) l'accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione";
- 4) la discussione delle prove scritte.

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, l'esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell'O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 20, comma 7, e l'art. 21, comma 5, dell'ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d'esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali di cui all'art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019 (per tali aspetti si rimanda per gli approfondimenti in merito ad apposito VADEMECUM redatto dal Dirigente Scolastico).

Tipologia dei materiali e criteri di scelta

Come noto (D.M. 37/2019) il colloquio **ha inizio con l'analisi ed il commento del materiale che la commissione propone al candidato**, per poi svilupparsi in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). Risulta perciò di fondamentale importanza la scelta di materiali che possano favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. In coerenza con il quadro normativo, con il percorso didattico effettivamente svolto (come risulta dal Documento del 15 Maggio) e con la possibilità per il candidato di trarre spunti da tali materiali per un colloquio pluridisciplinare, essi possono essere costituiti da:

- **testi** (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
- **documenti** (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d'arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);
- **esperienze e progetti** (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)
- **problemi** (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell'indirizzo, semplici casi pratici e professionali).

Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la commissione porrà particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli indirizzi e all'equivalenza del livello di complessità dei materiali. La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere dedicata un'apposita sessione di lavoro, sarà effettuata distintamente per ogni classe/commissione, tenendo conto del collegamento con lo specifico percorso formativo e con il documento del consiglio di classe. In particolare, il materiale scelto dovrebbe dare modo di sviluppare tematiche attinenti diverse discipline. Si ritiene in tal senso di debba trattare di UN SOLO MATERIALE, scelto in modo da risultare interessante e stimolante. Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l'analisi e il commento del materiale stesso. E' chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.

Il colloquio nell'OM 205/2019

Predisposizione delle buste	Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta
Riservatezza	Il presidente della commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite.
Scelta della busta	Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della terna. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui.
Conservazione delle buste	Alla fine di ogni sessione, il presidente assicura la conservazione e l'integrità delle buste ancora chiuse contenenti i materiali.
Sessione della Commissione per la preparazione del colloquio	La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio.

Il rapporto tra il documento del consiglio di classe e la scelta dei materiali

E' indubbio il maggiore valore e il significato che il decreto legislativo n. 62 del 2017 e i successivi provvedimenti ministeriali attribuiscono al **documento del consiglio di classe**, che deve illustrare in modo dettagliato il percorso formativo svolto dagli studenti. E' perciò necessario che tale documento descriva non solo i contenuti svolti, che pure rimangono fondamentali, ma anche l'attuazione della progettazione didattica in termini di attività, progetti, esperienze.

Come precisato nel D.M. n. 37 del 2019 e nell'O.M. n. 205 del 2019, in questo contesto, opportuno spazio verrà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sviluppati nel corso del triennio, e alle attività correlate a "Cittadinanza e Costituzione". **Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d'esame.** Il consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa nell'indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio.

La conduzione del colloquio

In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali riferimenti la collegialità nel lavoro della commissione e il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'O.M. n. 205 del 2019, che testualmente prevede: *"la commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse"*. Si segnala che i diversi commissari conducono il colloquio per le discipline per le quali hanno titolo purché correlate alla classe di concorso di cui sono titolari.

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, l'esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell'O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 20, comma 7, e l'art. 21, comma 5, dell'ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d'esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali di cui all'art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. **Pertanto, alla data vigente, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019 (il riferimento normativo riguarda le procedure di preparazione e numero delle buste con le quali prende avvio il colloquio).** **Tale norma è suscettibile di alcune integrazioni e/o chiarimenti a cura del Ministero competente, per cui si rimane in attesa di eventuali precisazioni e integrazioni alla stessa che saranno puntualmente comunicate.**

DELIBERA relativa al LICEO
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (LICEO)
(classi prime, seconde, terze, quarte)

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni in coerenza con il profilo culturale, formativo e professionale indicato dalla Linee Guida Ministeriali di cui al DPR 88/2010 e di quanto previsto dalla Legge 107/15 in termini di valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, compreso quanto previsto sopra per la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici ed è espressa in decimi. Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline. Pertanto, il Consiglio di Classe procede alla:

1. **ammissione per merito alla classe successiva** degli studenti che conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei e che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, secondo la normativa vigente;
2. **sospensione del giudizio** per gli studenti che non raggiungono la sufficienza in una o più discipline. Mediante lo studio autonomo estivo degli allievi integrati da eventuali interventi programmati dalla Scuola per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento da effettuarsi nei **primi giorni di Settembre 2019**, procede alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (classi terze, quarte e quinte). **Il numero delle discipline assegnate dal Consiglio di Classe oggetto di sospensione del giudizio è in ogni caso al massimo pari e tre.**

La sospensione del giudizio per il corso LICEO SCIENTIFICO (Tradizionale e Scienze Applicate) viene approvata qualora il numero MASSIMO ed il grado di gravità delle insufficienze non superi:

- **NON sia superiore alle 3 insufficienze complessive, di cui una grave (4,3,2,1) e due non gravi (5)** tenuto anche conto, in un'attenta valutazione dei singoli casi e specificità, della pregressa carriera scolastica riguardante le relative carenze già riscontrate soprattutto nelle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. L'eventuale condizione di profitto riscontrata nello scrutinio di **due insufficienze gravi** rientra nei limiti per la sospensione del giudizio, assimilando una "valutazione grave" a "due non gravi". Esaminati per casi specifici ogni altro elemento di valutazione, con due insufficienze gravi ed almeno una insufficienza non grave non si è promossi alla classe successiva.

La valutazione del comportamento concorrerà, unitamente alla valutazione delle singole discipline, alla determinazione del credito scolastico e della valutazione complessiva dello studente. **La proposta e relativa delibera viene approvata all'unanimità dal corpo docenti del Liceo. Per quanto riguarda l'ammissione all'Esame di Stato si fa riferimento a quanto descritto e deliberato in tal senso nella parte comune di tale documento.**

DELIBERA relativa al corso Professionale
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (IPIA)
(classi prime, seconde, terze, quarte)

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni in coerenza con il profilo culturale, formativo e professionale indicato dalla Linee Guida Ministeriali di cui al DPR 88/2010 e di quanto previsto dalla Legge 107/15 in termini di valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, compreso quanto previsto sopra per la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici ed è espressa in decimi. Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline. Pertanto, il Consiglio di Classe procede alla:

1. **ammissione per merito alla classe successiva** degli studenti che conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei e che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, secondo la normativa vigente;
2. **sospensione del giudizio** per gli studenti che non raggiungono la sufficienza in una o più discipline. Mediante lo studio autonomo estivo degli allievi integrati da eventuali interventi programmati dalla Scuola per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento da effettuarsi nei **primi giorni di Settembre 2019**, procede alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (classi terze, quarte e quinte). **Il numero delle discipline assegnate dal Consiglio di Classe oggetto di sospensione del giudizio è in ogni caso al massimo pari e tre.**

L'ammissione, la NON ammissione o la sospensione del giudizio per il corso IPIA viene precisata tenendo conto delle seguenti condizioni, in ragione dell'applicazione nelle classi PRIME della Riforma di cui al D.Lgs. 61/2017:

CLASSI PRIME: allievi ammessi alla classe successiva

Il Consiglio di classe, considerati i voti proposti dai Docenti desunti da un congruo numero di verifiche e sulla base di una valutazione complessiva del comportamento, dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo dimostrati nell'intero percorso formativo e degli elementi globali di valutazione sopra esposti, delibera quanto segue con riferimenti ai casi distinti in A) e B):

- A) Vengono **AMMESSI ALLA CLASSE SECONDA per pienezza di merito gli allievi** che evidenziano nello scrutinio finale una valutazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina, la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi i seguenti alunni. In tali casi il P.F.I. dell'allievo è confermato e non necessita di adeguamenti;
- B) Il Consiglio di Classe, sulla base di una valutazione finale complessiva della situazione didattica di ogni alunno, **POTRA' AMMETTERE lo** studente alla classe successiva anche in presenza di un quadro di conoscenze per i vari argomenti della disciplina non pienamente risolto, con relativo adeguamento del PFI entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Tali decisioni del Consiglio di classe, sono direttamente e specificamente correlate con il percorso personale compiuto dall'allievo, con le sue potenzialità e le sue capacità di recupero e di studio autonomo, attraverso il necessario approfondimento personale estivo finalizzato al recupero di tali carenze ed ad un riallineamento adeguato del profitto.

CLASSI PRIME: Allievi con Sospensione del Giudizio (D.M. 80 del 03/11/2007 e O.M. 92/2007, art. 6)

In tali casi, l'allievo/a ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste dalle relative U.d.A.

